

Determinazione del Dirigente
del Servizio Risorse Idriche

N. 144-7221 /2015

OGGETTO: D.Lgs. 387/2003 - Domanda di Energia s.r.l. di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Bobbio Pellice a mezzo di derivazione d'acqua dal Rio Crosenna (n. pr. 77/1). RIGETTO.

Il Dirigente

Premesso che:

- in data 25/6/2013 la Energia s.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Bobbio Pellice a mezzo di derivazione d'acqua dal Rio Crosenna, sempre in Comune di Bobbio Pellice;
- in data 27/2/2014 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi al fine di consentire l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati dalle Amministrazioni coinvolte, nonché al fine di esaminare il progetto di che trattasi, analizzare tutti i vincoli gravanti sulle opere, richiedere eventuale documentazione integrativa da parte degli intervenuti, programmare i lavori della Conferenza medesima e, in generale, valutare tutte le problematiche in essere;
- la suddetta Conferenza, convocata nell'ambito del procedimento integrato di concessione di derivazione d'acqua, valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione unica, si è conclusa come di seguito riportato: *"LA CONFERENZA in considerazione della elevata qualità ambientale dei corsi d'acqua interessati, con particolare riferimento al Torrente Pellice che evidenzia uno stato ecologico "elevato" a fronte di una classificazione quale "probabilmente a rischio" di non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti, nonché in considerazione degli aspetti paesaggistici e fruitivi evidenziati anche nella nota del Comune di Bobbio Pellice sopra richiamata, tenuto conto delle numerose criticità emerse in relazione agli aspetti idrologici, idraulici e geologici e, più in generale legati all'impatto ambientale, poiché le problematiche da approfondire richiedono anche il pronunciamento di alcune delle Amministrazioni convocate, e non intervenute, concorda sulla necessità di aggiornare i lavori al fine di completare lo scenario di tutti gli elementi potenzialmente ostativi, non superabili con prescrizioni, che potrebbero impedire un giudizio positivo di compatibilità ambientale favorevole.*

In particolare si ritiene utile in tal senso l'acquisizione del parere preliminare della Autorità di Bacino del Fiume Po, considerata la sottrazione di risorsa da altro bacino e la conseguente sottensione di un lungo tratto di Torrente Pellice con stato ecologico elevato ed in zona S.I.C., nonché del Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio in relazione agli aspetti paesaggistici e fruitivi segnalati dal Comune di Bobbio Pellice.

Il responsabile del procedimento comunica che provvederà alla acquisizione dei suddetti pareri e che

conseguentemente, a seguito di quanto risultante da una necessaria successiva riunione dell'Organo Tecnico, provvederà alla trasmissione del presente verbale unitamente a tutti i pareri pervenuti ed alla comunicazione delle modalità di prosecuzione dei lavori. Evidenzia che in ogni caso, ove si proceda con una richiesta integrativa, la soluzione di tutte le problematiche esposte sarà condizione vincolante per l'esito favorevole del procedimento";

- con nota in data 4/3/2014 prot. n. 1687 è pervenuto il richiesto parere della Autorità di Bacino del Fiume Po nel quale si prescrive tra l'altro, vincolante il parere favorevole e tenuto conto della necessità di garantire l'equilibrio del bilancio idrico, impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico e garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla normativa vigente, l'introduzione dei parametri integrativi per la definizione della entità del rilascio del DMV di cui alla Delibera del Comitato Istituzionale della Autorità di bacino del Fiume Po n. 7/2004;
- in data 25/3/2014 prot. n. 51485 è pervenuto il richiesto parere del Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, con il quale viene evidenziata la necessità di *"...acquisire elementi integrativi atti a consentire di verificare puntualmente che la derivazione d'acqua necessaria all'impianto non determini alcuna forma di compromissione nei confronti delle caratteristiche del Rio Crosenna; tale controllo riveste carattere imprescindibile e prioritario, sia per quanto attiene l'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, sia in rapporto alle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale riguardo agli articoli posti in salvaguardia (artt. 13-14-16-18-26 e 33)",* rimarcando la sussistenza di *"... forti perplessità in esito alla realizzazione dell'impianto idroelettrico prospettato, sia in relazione alle disposizioni del PPR, sia in rapporto al suo inserimento paesaggistico, per le alterazioni che si renderebbero necessarie a pregiudizio delle significative connotazioni paesaggistiche e naturalistiche del contesto montano interessato",* per le motivazioni in dettaglio descritte nel parere medesimo e riconducibili sostanzialmente alla incidenza dell'intervento sugli aspetti tipizzanti del sito, in potenziale violazione con le disposizioni impartite dal PPR;
- con nota in data 16/7/2014 prot. n. 118279, e come indicato in sede di Conferenza dei Servizi, questo Servizio ha provveduto ad inoltrare al Servizio VIA tutti gli atti acquisiti nel corso della istruttoria, al fine della convocazione dell'Organo Tecnico della VIA per la valutazione degli eventuali elementi ostativi alla prosecuzione della stessa;
- con nota in data 23/10/2014 prot. n. 167842 il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali (ex Servizio VIA) ha trasmesso il parere dell'Organo Tecnico con il quale viene comunicato che, facendo seguito alla Conferenza dei Servizi espletata, alla acquisizione dei citati pareri pervenuti ed alle intercorse riunioni dell'Organo Tecnico, *"... allo stato attuale, per le motivazioni sopra riportate non sussistono gli elementi per un giudizio positivo di Valutazione d'Impatto Ambientale nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui al D. Lgs. 387/2003 e s.m.i."* – evidenziando tra l'altro:
 - 1) l'interferenza del proposto impianto con un'area di repulsione come definita ai sensi del PTC2;
 - 2) l'elevata qualità ambientale dei tratti sottesi del T. Crosenna e del T. Pellice, il quale, sulla base dei dati relativi al primo triennio di monitoraggio 2009-2011 rispondente alla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60CE, risulta tra i pochi tratti d'alveo della Provincia di Torino classificato in stato ecologico *"elevato"*, a fronte dell'esito dell'analisi di rischio riportata nella scheda monografica di sintesi del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po che

viceversa lo pone quale probabilmente a rischio di non raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità in ragione della alterazione del regime dei deflussi;

- 3) l'interferenza dell'intervento con un tratto di Rio Crosenna ed un esteso tratto di Torrente Pellice che ricadono nel SIC IT1110032 "Oasi del Pra Barant", che si caratterizza per la presenza di habitat e specie di interesse comunitario e per i quali dunque è fatto divieto di "... alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico" ai sensi dell'art. 22 della D.G.R. 7/4/2014 n. 54-7409 di attuazione della L.R. 19/2009 sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità;
 - 4) l'interferenza dell'intervento con un ambiente ad elevato pregio paesaggistico e per tale motivo ad alta vocazione di turismo escursionistico, in cui la sottrazione di acqua determinata dalla entrata in funzione dell'impianto può incidere significativamente sull'effetto scenico dei salti d'acqua che caratterizzano il paesaggio;
 - 5) l'elevato rapporto costi-benefici ambientali dell'intervento in ragione della scarsa quantità di energia prodotta, in ulteriore diminuzione per effetto della necessità di recepimento delle prescrizioni del parere vincolante della Autorità di Bacino del Fiume Po;
 - 6) l'interferenza dell'intervento con un tratto d'alveo nel quale si riscontra la presenza della trota marmorata, inserita nella direttiva Habitat e che necessita di misure di conservazione;
- a seguito del suddetto parere, questo Servizio, con nota in data 3/12/2014 prot. n. 191599, ha provveduto a formalizzare apposita comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/1990 e s.m.i., poiché il giudizio di compatibilità ambientale costituisce titolo per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua e del provvedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
 - con nota in data 12/12/2014 il proponente ha esercitato il proprio diritto di presentare le proprie osservazioni, chiedendo sostanzialmente la convocazione di apposita Conferenza dei Servizi per potersi esprimere in contraddittorio, con riferimento ai pareri pervenuti tardivamente in rapporto allo svolgimento della Conferenza dei Servizi in data 27/2/2014, ed avere conseguentemente la possibilità di redarre le integrazioni e le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso;
 - con nota in data 19/2/2015 prot. n. 26336 questo Servizio, in accoglimento alla richiesta del proponente, ha provveduto a convocare apposita Conferenza dei Servizi finalizzata a verificare la possibilità di superamento degli elementi ostativi espressi in ordine alla realizzazione dell'intervento;
 - in data 5/3/2015, come risultante dal relativo verbale agli atti, la Conferenza dei Servizi, anche a seguito dell'intervenuto contraddittorio, ha ritenuto "di ribadire quanto indicato nella "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990" di cui alla nota del Servizio Risorse Idriche in data 3/12/2014 prot. n. 191599 nonché nel parere dell'Organo Tecnico della VIA di cui alla nota del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali in data 23/10/2014 prot. n. 167842 e cioè che, per tutte le motivazioni ivi riportate ed ulteriormente confermate in

data odierna, le criticità del progetto risultano tali da non essere superabili né da prescrizioni né dalla proposta di alternative progettuali, tenuto conto delle peculiarità del sito, e pertanto non sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale", invitando conseguentemente il responsabile del procedimento a procedere con il rigetto e l'archiviazione della domanda senza ulteriori formalità;

Constatato che gli elementi ostativi ravvisati dalla Conferenza dei Servizi attengono, oltre alle criticità ambientali proprie della peculiarità del sito (interferenza con ambiente ad elevato livello di naturalità e qualità delle acque, con significative connotazioni paesaggistiche e fruttive – a fronte di un elevato rapporto costi-benefici ambientali), anche vincoli di natura normativa, stante che per quanto concerne l'interferenza con i siti della Rete Natura 2000, come nel caso di specie, la D.G.R. 7/4/2014 n. 54-7409 di attuazione della L.R. 19/2009 dispone che *"Nei siti Rete natura 2000 con ambienti delle acqua correnti è fatto divieto di: a) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico"*;

Rilevato inoltre che, in relazione al contesto geologico in cui si colloca l'intervento, il Servizio Difesa del Suolo ha evidenziato che *"... la realizzazione dell'intervento in coincidenza dell'area in frana ove è presente la strada provinciale non risulta comunque opportuno, andando ad appesantire con nuove infrastrutture una condizione già critica per la viabilità esistente"*;

Constatato altresì, stante quanto sopra, che la Conferenza dei Servizi, dopo approfondita disamina anche in considerazione dei diversi e rilevanti interessi coinvolti, ha concordato sulla impossibilità di approvare il progetto e pertanto si è espressa in senso negativo in ordine alla possibilità di realizzare l'intervento in oggetto, a causa della non superabilità degli elementi ostativi richiamati nella citata comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;

Dato atto che, nel corso della Conferenza dei Servizi del 27/2/2014, venivano indicati i seguenti atti di assenso che, per la realizzazione dell'intervento in questione, dovevano confluire nel provvedimento di Autorizzazione Unica:

normativa	Ente competente al rilascio del provvedimento
D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R: concessione di derivazione d'acqua pubblica	Città metropolitana di Torino, Servizio Risorse Idriche
D.P.R. 8/6/2001 n. 327: dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio	
D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R: licenza di attingimento (cantiere)	
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: autorizzazione allo scarico idrico (cantiere)	
L.R. 40/1998: giudizio di compatibilità ambientale	Città metropolitana di Torino Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
L.R. 45/1989: autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico	Comune di Bobbio Pellice
D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, D.P.R. 16/12/92 n. 495: autorizzazione-concessione per interferenze con la viabilità provinciale	Città metropolitana di Torino Servizio Esercizio Viabilità
L.R. 56/1977, art. 31: parere di compatibilità ambientale e	Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

Servizio Risorse Idriche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616904 - Fax 011 8614280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

www.cittametropolitana.torino.it

geomorfologica	Suolo, Economia Montana e Foreste
R.D. 523/1904: autorizzazione in linea idraulica	Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. e Difesa assetto idrogeologico
T.U. 11/12/1933 n. 1775, L.R. 23/84: nulla osta realizzazione linea elettrica	
D.Lgs. 42/2004: autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico	Regione Piemonte, Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Torino;
D.Lgs. 42/2004: nulla osta su vincolo archeologico	Soprintendenza Beni Archeologici del Piemonte
D.P.R. 380/2001: permesso di costruire	Comune di Bobbio Pellice
L.R. 56/1977: variante urbanistica	
L. 447/1995: parere di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale	
D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, D.P.R. 16/12/92 n. 495: autorizzazione-concessione per interferenze con la viabilità comunale	
D.Lgs. 259/2003, art. 95: nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate	Ministero per lo Sviluppo Economico
Nulla contro demanio militare	Comando Regione Militare Nord
D.P.R. 447/1998: parere in materia sanitaria	ASL TO3
TICA: benessere tecnico sul progetto delle opere necessarie alla connessione	Enel Distribuzione SpA
R.D. 1775/1933, art. 120, Direttiva MSE 11/6/2012: nulla osta minerario	autodichiarazione

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, di rigettare per inattuabilità la sopracitata domanda in data 25/6/2013 di Energia s.r.l., presentata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ed intesa ad ottenere l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Bobbio Pellice tramite derivazione d'acqua dal Rio Crosenna, sempre in Comune di Bobbio Pellice;

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775: *"Testo Unico sulle acque e gli impianti elettrici"*;
- la L.R. 40/1998 e s.m.i. *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*;
- la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i.: *"Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n. 112"*;
- il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"*;
- il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i.: *"Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;
- le *"Linee Guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili"* adottate dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 26817 del 20/7/2010;
- il D.M. 10/9/2010 recante l'approvazione delle linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi;

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA

Servizio Risorse Idriche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616904 - Fax 011 8614280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

www.cittametropolitana.torino.it

- il D.Lgs. 3/3/2011 n. 28 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la L. 7/4/2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- la L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15/3/1997 n. 59;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e l'art. 35 dello Statuto Provinciale per cui la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente;
- gli articoli 41 e 44 dello statuto;

DETERMINA

- 1) per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, di rigettare per inattuabilità la domanda in data 25/6/2013 di Energia s.r.l., presentata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ed intesa ad ottenere l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Bobbio Pellice tramite derivazione d'acqua dal Rio Crosenna, sempre in Comune di Bobbio Pellice;
- 2) di comunicare che, in relazione al programmato intervento e con riferimento a quanto in premessa, il presente provvedimento costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione;
- 3) di notificare il presente provvedimento al richiedente ed a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nella autorizzazione unica richiesta.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla sua notificazione.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 13 MAR 2015



Il Dirigente
(dott.) **Guglielmo FILIPPINI**

